Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 20 novembre — Numero 271

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All' Estero (Paesi dell' Unione post.): » 120; » 80; » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

Ufficio gestione e vendita leggi e decreti

AVVISO DI SPEDIZIONE

del 5° volume della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti » dell'anno 1921

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si è ora ultimata la distribuzione del 5° volume della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti » dell'anno 1921

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 719, avvertendo che trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1427 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano, convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, relativo agli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali, modificato dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1920, n. 148, 3 febbraio 1921, n. 55, e 26 marzo 1922, n. 403;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, modificato dai RR. decreti 7 marzo 1920, n. 351, e 10 febbraio 1921, n. 125;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Vista la legge 4 aprile 1922, n. 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito;

Vista la legge 2 agosto 1922, n. 1169, che dà facoltà al Governo del Re di stabilire il trattamento economico anche per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno, delle finanze e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Parte 1ª.

Stipendi e paghe

CAPO I.

Stipendi degli ufficiali

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali del R. esercito (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) sono stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, firmata di ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

L'ufficiale, che non conti gli anni di servizio richiesti dalla tabella per aver diritto allo stipendio base fissato, per ogni grado, dalla tabella stessa, percepirà uno stipendio pari a quello base, diminuito di tante quote di L. 200, o di L. 300 per i tenenti generali, per quanti sono gli anni in meno di servizio.

Lo stipendio così computato è aumentato di L. 200 o di L. 300 al compimento di ciascun anno di servizio, fino al raggiungimento dello stipendio base.

Art. 3.

L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale o dalla data indicata nel decreto, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, diminuendo un anno invece di due.

Per gli ufficiali effettivi il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, per la metà, e, in ogni caso, per non oltre quattro anni; fatta eccezione per il servizio prestato come ufficiale di complemento o di milizia territoriale che è computato per intero.

Per gli ufficiali medici e veterinari effettivi - che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione - il tempo compreso tra la data di ammissione a detti corsi e quella della nomina ad ufficiale è computato come servizio da ufficiale.

Art. 4.

Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo che, giusta l'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, non è utile per l'anzianità di grado.

Art. 5.

Agli ufficiali, in congedo provvisorio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, spettano i 3/5 dello stipendio corrispondente al loro grado e all'anzianità di servizio da ufficiale.

Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio, salvo quanto è disposto pei casi di richiamo in servizio dall'ultimo comma del successivo art. 11.

Art. 6.

Lo stipendio degli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, non pensionati come ufficiali, chiamati in servizio, è stabilito sulla base del grado e dell'anzianità di servizio da ufficiale computata quest'ultima soltanto dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato alle armi da ufficiale, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, diminuendo un anno invece di due.

Lo stipendio degli ufficiali della posizione ausiliaria, e della riserva pensionati quali ufficiali, chiamati in servizio è fissato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente, computando, della posizione ausiliaria, e della riserva, solo il tempo passato in servizio.

Art. 7.

Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) i quali durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento, agli effetti della determinazione dello stipendio.

È considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Qualora nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed, in tal caso, sarà valutata per un anno intero.

Il tempo di cui sopra non è computabile per coloro che non abbiano serbato buona condotta e che abbiano riportato condanne per reati commessi durante lo stesso periodo (dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti) anche se amnistiati.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio; e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.

Art. 8.

Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7, spetta agli effetti della determinazione dello stipendio, qualunque sia la

durata del servizio prestato presso i reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto:

a) l'abbreviazione di due anni, se abbiano conseguito ricompense al valore, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873, od alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportate ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 9.

I benefici di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono valutati unicamente nella determinazione degli stipendi inerenti al grado, che gli ufficiali interessati rivestono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora gli ufficiali stessi raggiungano il massimo dello stipendio stabilito pel proprio grado dalla tabella *A* annessa al presente decreto per effetto degli anni di servizio da ufficiale oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la loro rimanente parte verrà computata in occasione delle successive promozioni.

Art. 10.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto o non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 7 e 8 avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, escluso il richiamo di cui al successivo art. 14.

Art. 11

Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto l'intero stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Dette pensioni però continuano in luogo dello stipendio militare, se più favorevoli.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come ufficiali, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 (penultimo comma) della legge 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, richiamati in servizio, è dovuto l'intero stipendio loro spettante, invece di quello ridotto. In tal caso l'ufficiale beneficierà degli aumenti, che venissero a maturarsi, limitatamente però al tempo passato in servizio effettivo alle armi.

Art. 12.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è fatta con decreto Ministeriale.

Nella prima applicazione del presente decreto e, in ogni caso non oltre il 30 giugno 1923, la detta attribuzione sarà provvisoriamente effettuata dai rispettivi Consigli d'amministrazione

Qualora alla pubblicazione dei decreti che fissano gli stipendi degli ufficiali, secondo il comma primo, risultassero delle differenze tra il dovuto e il percepito, secondo il comma secondo, i corpi interessati provvederanno senz'altro al pagamento od al ricupero di tali differenze.

Art. 13.

Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di L. 400 computabile per la pensione, in luogo di quella stabilita dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479.

Art. 14.

Agli ufficiali delle categorie in congedo (esclusi quelli della posizione ausiliaria) quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado:

Sottotenente L. 6000;
Tenente L. 7000;
Capitano L. 9000;
Maggiore L. 11.000;
Tenente colonnello L. 13.000;
Colonnello L. 14.000;
Brigadiere generale L. 16.000;
Maggior generale L. 18.000;
Tenente generale L. 20.000.

Agli ufficiali della posizione ausiliara è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello sopra stabilito per il loro grado.

Art. 15.

Se il richiamo, prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, viene, nel fatto, a superare questo tempo, l'ufficiale ha diritto allo stipendio a lui spettante secondo l'annessa tabella, a decorrere dal noventunesimo giorno senza alcun conguaglio pei primi novanta giorni.

Art. 16.

Qualora nell'applicazione della tabella *A* degli stipendi per gli ufficiali, annessa al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio ed assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando l'ufficiale avrà diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 17.

Gli ufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore, fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello precedentemente loro attribuito in base ai benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, conservano il maggiore stipendio fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 18.

L'attuazione dell'annessa tabella *A* non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovuti fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nulla è innovato per quanto riguarda tutti gli altri assegni fissi ed indennità stabilite, alla entrata in vigore del presente decreto, per gli ufficiali del R. esercito.

CAPO II

Stipendi e paghe dei sottufficiali

Art. 19.

Le paghe e gli stipendi dei sottufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei carabinieri Reali, sono stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Le paghe dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali sono stabilite dalla tabella C pure annessa al presente decreto.

Le suddette tabelle B e C saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 20.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali è inoltre concessa una indennità giornaliera per servizio speciale, nella seguente misura per vari gradi:

vice brigadiere, L. 2;
brigadiere, L. 2,25;
marescialli d'alloggio, L. 2,50;
marescialli d'alloggio capi, L. 2,75;
marescialli d'alloggio maggiori, L. 3

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione.

Art. 21.

La paga giornaliera e lo stipendio annuo, di cui all'articolo 19 precedente, sono attribuiti dai rispettivi consigli d'amministrazione, mediante apposito atto deliberativo.

Art. 22

Il tempo passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale è utile per il computo degli anni di servizio nei riguardi della paga o dello stipendio.

Art. 23.

Nel computo degli anni di servizio agli effetti degli aumenti della paga e dello stipendio si deve dedurre:

1° il tempo di detenzione per condanna penale, o in attesa di giudizio, seguito da condanna penale, se questo tempo supera un mese;

2° il tempo di sospensione dal grado nel caso previsto dalla lettera a) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguito da condanna, o nel caso previsto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;

3° il tempo trascorso in congedo illimitato;

4° il tempo passato in licenza di convalescenza per infermità non dipendenti da causa di servizio, per più di sei mesi consecutivi.

Art. 24.

Pei sottufficiali retrocessi o rimossi e nuovamente promossi non è computato, agli effetti dell'anzianità di servizio, nei riguardi della paga e dello stipendio, il tempo passato in servizio anteriormente alla nuova promozione, sia da ufficiale che da sottufficiale.

Art. 25.

Le paghe e gli stipendi dei sottufficiali possono essere ridotti ai tre quinti, alla metà e possono essere sospesi.

Sono ridotti ai tre quinti ai sottufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio.

Sono ridotti alla metà ai sottufficiali detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Sono sospesi:

a) ai sottufficiali in licenza straordinaria per motivi privati;

b) ai sottufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere o alla reclusione militare quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado;

c) ai sottufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino.

Art. 26

Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuta la paga o lo stipendio militare restando sospeso il pagamento della pensione. Detta pensione però continua in luogo della paga o stipendio militare se più favorevole.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come sottufficiali, si applicano le disposizioni dell'art 20 (comma penultimo) della legge 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Art. 27.

Qualora, nell'applicazione delle tabelle B e C annesse al presente decreto, vengano assegnati una paga od uno stipendio inferiori alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per paghe o stipendi ed assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando il sottufficiale avrà diritto ad una paga o ad uno stipendio superiore.

Art 28

I benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto relativi agli ufficiali del R. esercito sono estesi ai sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dei carabinieri Reali) agli effetti dell'attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora i sottufficiali stessi raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabilito pel proprio grado dalle tabelle annesse al presente decreto per effetto degli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi, o la loro rimanente parte, verranno computati in occasione delle successive promozioni.

Parte 2ª.

Indennità militare

Art. 29.

È istituita una indennità militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito (compresi i carabinieri Reali) in luogo della indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1923, n. 418.

Art. 30.

L'indennità militare, di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermi à incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Sottotenenti L. 190.
Tenenti L. 220.
Capitani L. 260.
Maggiori e primi capitani L. 340.
Tenenti colonnelli L. 360.
Colonnelli L. 400.
Brigadieri generali L. 440.
Maggiori generali L. 470.
Tenenti generali L. 500
Generali d'esercito L. 500.

Art. 31.

L'indennità militare di cui all'art. 30 è ridotta della misura di

cui appresso per gli ufficiali del R. esercito provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio:

Sottotenenti L. 45.
Tenenti L. 55.
Capitani L. 65.
Maggiori e primi capitani L. 80
Tenenti colonnelli L. 95.
Colonnelli L. 110.
Brigadieri generali L. 120.
Maggiori generali L. 135.
Tenenti generali L. 150.
Generali d'esercito L. 160.

È data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art 32.

Agli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopra indicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 33.

L'indennità militare per i sottufficiali del R. esercito in servizio (compresi quelli dei carabinieri Reali) è stabilita nella misura mensile seguente:

Sergenti e vice brigadieri dei carabinieri Reali L. 20.
Sergenti maggiori e brigadieri dei carabinieri Reali L. 30.
Marescialli dei tre gradi (compresi quelli dei carabinieri Reali) e gradi corrispondenti L. 35.

Art. 34.

Pei sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, che siano ammogliati o vedovi con prole l'indennità di cui al precedente articolo, è aumentata di L. 60, mensili se non sono provvisti di alloggio in natura; è aumentata di L. 45 mensili, se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Art. 35.

Ai sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 3 mensili per il capo famiglia e di L. 25 per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 36.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare (escluse le quote supplementari) è sospesa o ridotta nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Art. 37.

L'indennità di cui nel presente decreto, escluse le quote supplementari, è ridotta alla metà per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. È pure ridotta alla metà la detrazione di cui all'art. 3 per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura o di indennità d'alloggio.

Parte 3ª.

Disposizioni varie

Art. 38.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1922.

Dalla stessa data resta abrogata la legge 4 aprile 1922, n. 418, relativa alla indennità speciale militare.

È abrogato l'art. 3 della legge 18 giugno 1922, n. 828, dalla data della sua entrata in vigore.

Sono abrogati, a partire dal 1° aprile 1922, l'ultimo comma dell'art. 39 aggiunto al R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, numero 1986, col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, riguardante i sergenti maggiori maniscalchi; e le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relativo alle paghe, alle indennità di grado, agli aumenti triennali di servizio ed aumenti quadriennali di grado per i sottufficiali dei carabinieri Reali.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni che non contrastano col presente decreto; e sono abrogate tutte quelle contrarie.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile al 31 ottobre 1922 fra il complesso delle competenze stabilite dal presente decreto e quelle che, per effetto del decreto stesso, sono sostituite od abrogate (compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080) rimangono abbonate.

Art. 39.

Il trattamento economico stabilito dal presente decreto per i militari dell'arma dei carabinieri Reali è esteso agli ufficiali ed ai sottufficiali della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza.

Art. 40.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — PARATORE — TADDEI — BERTONE — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

Stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Anzianità di servizio da ufficiale (al compimento di ciascun anno)	Sottotenente	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello	Colonnello	Brigadiere generale	Maggior generale	Tenente generale	Generale d'esercito
0	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	Stipendio unico: 24000 lire, più assegno personale di L. 3000 cumulabile con qualsiasi indennità.
4	6800	7500	—	—	—	—	—	—	—	
8	7600	8300	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	10000	—	—	—	—	—	—	
12	8400	9100	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	10800	—	—	—	—	—	—	
16	9200	9900	—	12000	—	—	—	—	—	
18	—	—	11600	—	—	—	—	—	—	
20	10000	10700	—	12800	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	14000	15000	—	—	—	
22	—	—	12400	—	—	—	—	—	—	
24	10800	11500	—	13600	—	—	—	—	—	
25	—	—	13000	—	14800	15800	—	—	—	
27	—	—	—	14200	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	15400	16400	17300	—	—	
29	—	—	—	14600	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	16000	17000	17900	19800	—	
34	—	—	—	—	—	—	18500	20400	21600	
37	—	—	—	—	—	—	—	21000	22500	
40	—	—	—	—	—	—	—	—	23400	
42	—	—	—	—	—	—	—	—	24000	

Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra: SOLERI.

Tabella B.

Paghe e stipendi per i sottufficiali del R. esercito esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali

PAGHE.

Sergente, paga giornaliera L. 6.

Sergente maggiore, paga giornaliera L. 9.

La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.

STIPENDI

Anni di servizio effettivi dalla data dell'arruolamento (al compimento di ciascun anno)	GRADO			Nota
	Marescialli e gradi corrispondenti	Marescialli capi e gradi corrispondenti	Marescialli maggiori e gradi corrispondenti	
6	4800	—	—	La decorrenza degli stipendi è regolata come per gli ufficiali
10	5300	5800	—	
14	5800	6300	6800	
18	6300	6800	7600	
22	—	7300	8400	
25	—	—	9000	
28	—	—	9500	
31	—	—	10000	
34	—	—	10500	

AVVERTENZE.

1. L'assegno giornaliero del sergente con 4 anni di effettivo servizio militare sarà di L. 8,50 qualunque sia il tempo passato precedentemente nel grado.

2. Per ogni triennio di servizio passato nello stesso grado spetta al sergente maggiore l'aumento giornaliero di L. 1 (senza però oltrepassare in complesso L. 11), o prima se raggiunga sei o nove anni di servizio militare.

3. Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

4. Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Il ministro della guerra
SOLERI.

Tabella C.

Paghe per i sottufficiali dei carabinieri Reali.

Anni di servizio	Vicebrigadieri	Brigadieri	Marescialli d'alloggio	Marescialli d'alloggio capi	Marescialli d'alloggio maggiori
0	11 50	12 —	—	—	—
3	12 —	12 50	—	—	—
6	13 —	13 50	15 50	—	—
9	13 50	14 50	16 —	17 —	18 —
12	14 50	15 50	17 —	18 —	19 —
15	15 —	16 50	18 —	19 —	20 —
18	—	17 —	19 —	20 —	22 —
21	—	—	—	21 —	24 —
24	—	—	—	22 —	26 —
27	—	—	—	—	28 —

Avvertenze.

1. La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali

2. Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
SOLERI.

Il numero 1442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni a partecipare ad un Ente che si costituisca per l'esercizio delle riassicurazioni;

Veduto il R. decreto 22 gennaio 1922 modificato dal R. decreto 11 giugno 1922, che in esecuzione al decreto-legge predetto stabilisce le garanzie dell'accennata partecipazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ente previsto dal Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, salvo le deroghe contenute nel Regio decreto esecutivo del 22 gennaio 1922, modificato dal Regio decreto 11 giugno 1922, è regolato dalle disposizioni del Codice di commercio concernenti le Società anonime, e la responsabilità di tutti gli Enti associati è limitata alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1443 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 1° agosto 1910, n. 601, i decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 46, e 18 aprile 1918, n. 547, relativi alla istituzione dello speciale distintivo per Provincia da imprimere sulla carta filigranata di ordinaria dimensione col bollo a tassa fissa da L. 1, 2, 3, 4, 5 e sui moduli bollati per licenze di porto d'armi;

Visto l'art. 15 della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il detto distintivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella carta filigranata d'ordinaria dimensione col bollo a tassa fissa da L. 1, 2, 3, 4 e 5 e nei foglietti bollati per licenze di porto d'armi, è soppresso lo speciale distintivo contenente l'indicazione della Provincia di cui al R. decreto 1° agosto 1910, n. 601 e ai decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 46 e 18 aprile 1918, n. 547.

Art. 2.

Fino a quando non verranno posti in vendita i nuovi fogli di carta filigranata bollata sforniti del distintivo per Provincia, continueranno ad usarsi i fogli esistenti sino al totale esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso

della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 231, che trasferisce il Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile dal Ministero per l'industria e commercio al Ministero della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla dipendenza del ministro della marina, è istituito un Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Art. 2.

Il commissario per i servizi della marina mercantile è nominato per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Egli ha le funzioni di commissario del Governo agli effetti dell'articolo 60 dello Statuto del Regno ed interviene al Consiglio dei ministri per gli affari della marina mercantile.

Art. 3.

La carica di commissario per i servizi della marina mercantile può essere affidata al sottosegretario di Stato per la marina, ed in tal caso potrà essere nominato con decreto Reale su proposta del ministro della marina un vice commissario per i servizi della marina mercantile, le cui attribuzioni saranno stabilite per delega dal commissario.

Il vice commissario per i servizi della marina mercantile appartiene come precedenza alla categoria IV.

L'indennità devoluta al vice commissario per i servizi della marina mercantile sarà determinata con Regio decreto su proposta del ministro della marina, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Presso il Commissariato per i servizi della marina mercantile è costituito un ufficio di segreteria, al quale potranno essere chiamati funzionari delle Amministrazioni dello Stato nel numero massimo stabilito per la formazione dei gabinetti dei Sottosegretari di Stato, ai quali saranno corrisposte le stesse indennità di cui godono nei gabinetti stessi.

Art. 5.

Il Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile è soppresso.

Gli attuali servizi da esso dipendenti e il personale addettovi sono posti alla dipendenza del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Art. 6.

L'Amministrazione dei capitoli del bilancio della marina riflettenti le spese ordinarie e straordinarie della marina mercantile è di competenza del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Le funzioni di capo ragioniere per il Commissariato per i servizi della marina mercantile sono esercitate dal direttore capo di ragioneria del Ministero della marina.

Art. 7.

Il commissario per i servizi della marina mercantile è autorizzato in attesa della alienazione dei piroscafi ex-nemici gestiti dallo Stato, a darli in noleggio indiretto alle migliori condizioni.

I relativi contratti saranno immediatamente esecutivi.

Art. 8.

Con successive disposizioni da emanarsi entro il 31 gennaio 1923 sarà stabilito il nuovo ordinamento del Commissariato per i servizi della marina mercantile: a ciò sarà provveduto con Reali decreti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà decorrenza dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TANGORRA — DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S M. il Re, in udienza del 10 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Nizza di Sicilia (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di altri tre mesi i poteri del Regio commissario di Nizza di Sicilia.

Il provvedimento si ravvisa necessario per dare modo all'Amministrazione straordinaria di completare la sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, ed anche perchè le condizioni dello spirito pubblico non consentono di procedere subito alla ricostituzione della rappresentanza elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Veduto il Nostro decreto in data 14 maggio 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, ed il successivo decreto 6 agosto 1922, con cui i poteri del R. commissario furono prorogati di 3 mesi;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto del 19 agosto 1917, n. 1390;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nizza di Sicilia è prorogato di altri 3 mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Dragoni (Caserta).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Dragoni, come ha accertato una inchiesta disposta dal prefetto di Caserta, è da tempo in uno stato di crisi che ne impedisce ogni sana ed utile forma di attività.

Già tre sindaci si sono dimessi e non è stato ancora possibile eleggerne un altro si che ne ha le funzioni un consigliere.

Urge, intanto, porre riparo alla grave condizione finanziaria del Comune; dar mano al riordinamento degli uffici comunali, provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche più urgenti, togliendo dall'abbandono le strade comunali, i ponti, i pozzi pubblici, i cimiteri.

Gli accertamenti dell'inchiesta furono a suo tempo contestati all'Amministrazione, la quale, però, non ha fornito, con le sue deduzioni, giustificazioni efficaci, nè ha dimostrato la ferma intenzione di rimuovere gli inconvenienti.

Non essendo, peraltro, possibile far rientrare nell'orbita della legalità quell'Azienda e dare riassetto e normale funzionamento ad essa, mercè i mezzi normali di vigilanza e di tutela forniti dalla legge, si rende indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario (come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato in seduta del 19 corrente).

Mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui si provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Dragoni, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Arturo De Michele è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fosdinovo (Massa Carrara).

SIRE!

Avendo nell'agosto scorso il sindaco e 10 consiglieri comunali di Fosdinovo, sui 20 assegnati per legge, rassegnate spontaneamente le loro dimissioni, il prefetto di Massa Carrara dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Successivamente altri 3 consiglieri si sono dimessi.

Da una relazione presentata dal commissario sono, frattanto emerse diverse e notevoli irregolarità nei vari servizi municipali specialmente in ordine all'igiene ed alla viabilità, che sono in completo abbandono, alla gestione dell'Annona e del dazio consumo, all'applicazione dei tributi, alla vendita del bosco comunale, all'assunzione del personale ed altro.

La Giunta ed il Consiglio comunale nel periodo non breve di 22 mesi furono convocati soltanto 8 volte.

In tali condizioni è necessario porre immediato riparo al di-

sordine dell'azienda, avviandone, con adeguati provvedimenti la gestione ad un più organico assetto.

E, non potendosi, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario munito dei più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, è sciolto

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Umberto Bertolazzi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduta la legge 8 giugno 1892 (B. L. P., n. 17) in vigore nella Venezia Tridentina;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 30 maggio 1922 con la quale la Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina ha autorizzato il comune di Chiusa a riscuotere, nell'anno in corso, una tassa comunale dell'8 per cento sul soldo di pigione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Veduto il R. decreto 22 ottobre 1922;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole Francesco Salata, senatore del Regno, da presidente della Commissione consultiva centrale e da liquidatore dell'uffficio centrale per le nuove Provincie.

Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Giuseppe Bagnara, nato a Cordovado il 21 febbraio 1870 da Pietro e da Cristina Stroili, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge predetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Bagnara il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 settembre 1922, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Giuseppe Bagnara il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23 che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321 per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76 per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto d'Agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe siano già definitive;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nel distretto d'Agenzia di Persiceto della provincia di Bologna;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1923 per i Comuni compresi nel distretto d'Agenzia di Persiceto, e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 ottobre 1922

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Armati Mario, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° agosto 1922.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

Ruffini Gino, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1922.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Lanfranco Luigi, dal 15 novembre 1922.
Gandini Antonio, dal 1° ottobre 1922.
Mirabile Carlo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1922.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri sono trasferiti in aspettativa per motivi speciali dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Fratta Mario, dal 1° ottobre 1922.
Angione Giuseppe, dal 16 ottobre 1922.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri sono trasferiti in aspettativa per motivi speciali dal 16 luglio 1922:

Talucchi Giuseppe — Mosiello Cosimo — Caravaggi Mario — Gianoli Carlo.

Comin Ettore, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 settembre 1922, ed è, a domanda, richiamato in servizio dal 16 settembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri sono trasferiti in aspettativa per motivi speciali dal 1° maggio 1922:

Di Carlo Angelo — Adaglio Carlo
Marino Pasquale, capitano in aspettativa per riduzione quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 1° agosto 1922.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

Zaffiro Arcangelo, capitano in aspettativa per riduzione quadri, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al suo richiamo in servizio effettivo ed è trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 16 febbraio 1922.

È revocato e considerato come non avvenuto il decreto 9 luglio 1922 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio effettivo dei seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri: Talucchi Giuseppe — Mosiello Cosimo — Caravaggi Mario — Gianoli Carlo.

È revocato e considerato come non avvenuto il decreto 17 ottobre 1922 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio effettivo dei seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri: Fratta Mario — Angione Giuseppe.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Ghilardi Paolo, capitano in aspettativa per riduzione quadri, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto 6 giugno 1922 nella parte che si riferisce al suo richiamo in servizio, ed è trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 16 maggio 1922.

Con R. decreto del 5 ottobre 1922:

Corti Bruno, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente ed iscritto col proprio grado e con anzianità 15 aprile 1917 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922.

È annullato e considerato come non avvenuto il decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio effettivo dall'aspettativa per riduzione quadri dei seguenti capitani:

Di Carlo Angelo — Adaglio Carlo.

Con R. decreto del 5 novembre 1920:

Da Col Vittorio, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente ed iscritto col proprio grado e con anzianità 8 novembre 1915 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 settembre 1922:

Palma Luigi, tenente, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 12 ottobre 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Broise Guido, tenente dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 25 febbraio 1917 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

I seguenti tenenti di complemento sono nominati tenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Lo Curto Vito — Pagliara Nicola — Romagnoli Giovanni — Sentieri Mario — Simbula Efisio — Tessari Arrigo — Vinello Cesare — Zuliani Luigi.

Con R. decreto del 5 ottobre 1922:

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed iscritti col proprio grado e con anzianità a fianco di ciascuno indicata nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Paserlini Luigi Gino, 7 maggio 1916:
Grifi Giuseppe, 31 agosto 1916.
Ranaldi Amedeo, 16 agosto 1917.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private.

Corso medio dei cambi

del giorno 16 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	146 49	Dinari	—
Londra	96 73	Corone jugoslave	—
Svizzera	396 60	Belgio	135 —
Spagna	332 —	Olanda	8 45
Berlino	0 315	Pesos oro	17 06
Vienna	0 0315	Pesos carta	7 74
Praga	68 75	New York	21 68

Oro 417 93

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 07	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 14	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	149 85	Dinari	—
Londra	96 19	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 43	Belgio	140 —
Spagna	—	Olanda	8 48
Berlino	0 35	Pesos oro	17 05
Vienna	0 0325	Pesos carta	7 75
Praga	69 —	New York	21 64

Oro 417 56

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 53	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 18	—

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

In seguito a deliberazione 1° agosto 1909, con la quale l'assemblea generale del Consorzio idraulico Vallona in comune di Loreo in Provincia di Perugia, dichiarò di assumere le funzioni di Consorzio speciale di bonifica a sensi dell'art. 19 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, con decreto Ministeriale 21 settembre 1915, n. 5165, venne approvato lo statuto del Consorzio suddetto.

Con successivo decreto 17 novembre 1922, n. 4481, è stato approvato, con le modifiche deliberate dall'assemblea generale degli interessati l'11 novembre 1922, il nuovo statuto del Consorzio stesso per uniformarlo alle disposizioni del D. L. 8 agosto 1918, n. 1255.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, modificato con la legge 25 luglio 1912, n. 1147;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

È bandito il concorso per professore straordinario di meccanica applicata alle macchine della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri, annessa alla R. Università di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 31 marzo 1923, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 28 ottobre 1922.

Il ministro
ANILE.